UMBERTO TOSI - NOTAIO via Matteotti, 189 - 40018 SAN PIETRO IN CASALE (BO) - Tel. 051/811232

ALLEGATO "B" AL N. 17.585 DI RACCOLTA

STATUTO

della

"ASSOCIAZIONE PER LA PEDAGOGIA STEINERIANA - ETS" di Bologna

Art.1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

- E' costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione denominata "Associazione per la Pedagogia Steineriana", con sede in Bologna.
- 2) Una volta ottenuta la iscrizione al RUNTS la denominazione della Associazione, da utilizzare in ogni comunicazione rivolta al pubblico, sarà "Associazione per la Pedagogia Steineriana ETS".
- 3) La durata dell'Associazione è illimitata; l'Associazione può essere sciolta a norma del presente statuto.

Art. 2 - Finalità, principi e attività

- L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale in ambito culturale ed educativo.
- 2) L'Associazione vuole contribuire allo sviluppo ed alla diffusione del movimento pedagogico iniziato da Rudolf Steiner per il rinnovamento dell'educazione, attraverso un sistema ispirato alla tri-articolazione dell'organismo sociale.
- 3) L'associazione intende promuovere lo sviluppo della persona umana in tutte le sue espressioni e i principi di libertà e di promozione della cultura, favorendo l'esercizio del diritto alla istruzione, alla formazione, nonché la valorizzazione delle attitudini e delle capacità di ogni individuo, attraverso l'attuazione di attività educative in grado di coltivare, accompagnare e promuovere i talenti dei bambini e degli adolescenti, secondo la concezione antropologica sviluppata da Rudolf Steiner.
- 4) L'Associazione svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale aventi ad oggetto:
 - a. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, anche attraverso:
 - b. la gestione diretta, o in collaborazione con altri soggetti, di servizi educativi e scolastici;
 - c. la gestione di una o più Scuole "Steiner-Waldorf" aperte a tutti i bambini, giovani ed adolescenti, di qualsiasi confessione, estrazione economica e sociale i cui genitori si riconoscono nei princi-

pi fondanti della pedagogia iniziata da Rudolf Steiner;

- d. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso:
- e. l'organizzazione e la gestione di attività culturali, conferenze, seminari, convegni, mostre, gruppi di studio, in particolare nel campo dell'Antroposofia e della pedagogia Steiner-Waldorf;
- f. l'organizzazione e la gestione di attività artistiche, espressive e ricreative di interesse sociale;
- g. l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione Steiner-Waldorf per docenti e insegnanti;
- h. l'organizzazione e la gestione di scuole e corsi di musica;
- i. formazione extra-curriculare, finalizzata a prevenire la dispersione scolastica il bullismo e la povertà educativa, anche attraverso:
- j. l'organizzazione e la gestione di doposcuola pomeridiani;
- k. l'organizzazione e la gestione di campi estivi;
- l. promozione della cultura della dignità umana, della tolleranza, della gestione dei conflitti, ispirandosi ai principi di tri-articolazione umana e sociale sviluppati da Rudolf Steiner;
- m. la realizzazione di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali, anche attraverso attività di:
- n. promozione della educazione alimentare volta a sensibilizzare le famiglie sull'importanza di un'alimentazione biologico e/o biodinamica e di sani stili di vita;
- o. promozione di eventi e di iniziative di educazione ambientale volte a sviluppare il rispetto per la natura, la biodiversità, la conoscenza del patrimonio naturale e del territorio;
- p. attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, anche attraverso:
- q. l'organizzazione e la gestione di strutture e servizi di ospitalità temporanea, riservati a docenti e studenti e a coloro che partecipano a corsi di aggiornamento, percorsi formativi ed iniziati-

ve culturali.

- 5) L'Associazione svolge le proprie attività, a favore degli associati, dei loro familiari e di terzi.
- 6) L' Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, e di raccolta fondi, individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, ai sensi e nei limiti delle norme in vigore.
- 7) Per il perseguimento delle finalità associative e per lo svolgimento delle attività sociali, l'Associazione può collaborare con altri enti, pubblici e privati e aderire ad organismi locali, nazionali e internazionali, che hanno finalità analoghe.

Art. 3 - Patrimonio

- 1) Il patrimonio della Associazione si compone del fondo di dotazione e delle riserve.
- 2) Il fondo di dotazione è incrementato dei beni mobili o immobili e di ogni somma, espressamente destinati a tale scopo.
- 3) Il patrimonio della Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 4 - Risorse

- 1) Per l'adempimento dei propri compiti la Associazione dispone delle sequenti risorse:
 - a. quote associative
 - b. entrate derivanti dal patrimonio;
 - C. entrate derivanti dalle attività svolte;
 - d. contributi di soggetti pubblici e privati;
 - e. elargizioni, donazioni, lasciti, liberalità, di soggetti pubblici e privati, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Art. 5 - Esercizio sociale

- 1) L'esercizio sociale dell'Associazione va dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo.
- 2) Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, termine prorogabile fino a 180 giorni quando specifiche esigenze lo rendano necessario, la Assemblea approva il bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo e composto da tutti i documenti previsti dalla normativa in vigore.
- 3) Il Consiglio Direttivo, con gli atti di bilancio, documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte.
- 4) E' fatto divieto di distribuire, a qualsiasi titolo, ed anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione.

5) Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere re reinvestiti esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale.

Art. 6 - Associati

- 1) Il numero degli associati è illimitato.
- 2) Possono essere associati tutti i soggetti, persone fisiche o enti senza scopo di lucro, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.
- 3) Sono previste due categorie di associati:
- a. Associati Ordinari: le persone fisiche e gli enti che partecipano alle attività dell'Associazione dimostrando concreto interesse per gli ideali e le iniziative proposte, prestando aiuto e collaborando fattivamente con continuità alla realizzazione degli scopi e delle attività sociali;
- b. Associati Docenti: le persone fisiche che ricoprono il ruolo di insegnanti, o che svolgono funzioni pedagogico-educative, nelle attività e nelle eventuali scuole promosse dall'Associazione e che siano dotati di almeno un titolo acquisito frequentando un corso riconosciuto per la formazione in pedagogia Steiner-Waldorf.
- 4) L'ammissione ad associato è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulla domanda di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni. Il rigetto della domanda di ammissione deve essere motivato e comunicato agli interessati che, entro 60 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, possono proporre ricorso alla Assemblea.
- 5) Gli associati devono versare una quota associativa annuale, il cui importo e i relativi termini di versamento vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo.
- 6) Lo status di associato non è trasmissibile né per atto tra vivi né mortis causa.

Art. 7 - Perdita dello status di associato

- 1) La qualifica di associato si perde per recesso, per decadenza, per esclusione, per decesso della persona fisica e per estinzione della persona giuridica.
- 2) Il recesso ha effetto dal momento in cui la Associazione riceve la relativa comunicazione.
- 3) L' associato che nei termini previsti non versa la quota associativa annuale, decade automaticamente.
- 4) L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione dell'addebito e acquisizione delle eventuali giustificazioni, per:
- comportamenti contrastanti con gli scopi dell'Associazione;
- 6) gravi violazioni di quanto previsto dal presente

statuto, dai regolamenti associativi e dai deliberati degli organi sociali.

- 7) L'associato escluso può proporre, entro 60 gg dalla relativa comunicazione, ricorso alla Assemblea.
- 8) I soci receduti, decaduti, esclusi e gli eredi dell'associato deceduto, o gli aventi causa dell'associato estinto, non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 8 - Doveri e diritti degli associati

- 1) Gli associati sono tenuti a:
 - a. osservare il presente statuto, i regolamenti associativi e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - b. mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e degli altri associati;
 - c. versare nei termini prescritti la quota associativa;
 - d. non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
 - e. impegnarsi al raggiungimento degli scopi della Associazione, anche mediante lo svolgimento delle attività promosse dalla Associazione.
- 2) Gli associati hanno diritto di:
 - a. partecipare alla Assemblea con diritto di voto, decorsi almeno tre mesi dalla iscrizione alla Associazione;
 - b. eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere alla elezione quali componenti di questi ultimi, decorsi almeno tre mesi dalla iscrizione alla Associazione;
 - c. chiedere la convocazione della Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
 - d. essere informati sull'attività associativa;
 - e. esaminare i libri sociali.
- 3) Gli associati non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 9 - Volontari

- L'Associazione per lo svolgimento delle proprie attività può avvalersi di volontari nei limiti e alle condizioni previste dalle norme vigenti.
- 2) L'Associazione cura la tenuta di un apposito registro nel quale sono iscritti i volontari che prestano la propria opera gratuita, spontanea e personale, a favore della comunità e del bene comune per il tramite della Associazione.
- 3) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario l'Associazione può rimborsare le spese effettiva-

mente sostenute e documentate per l'attività prestata, sulla base di quanto preventivamente stabilito e disciplinato dal Consiglio Direttivo.

- 4) La qualità di volontario dell'Associazione è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
- 5) L'Associazione provvede ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato e la responsabilità civile verso terzi.

Art.10 - Organi dell'Associazione

- 1) Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea degli associati;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente;
 - d. il Vice Presidente;
 - e. il Collegio degli Insegnanti;
 - f. l'Organo di controllo.

Art. 11 - L'Assemblea

- 1) L'Assemblea è composta da tutti gli associati e può essere ordinaria e straordinaria.
- 2) Ogni associato dispone di un solo voto.
- 3) Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Oqui associato non può ricevere più di una delega.
- 4) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:
 - a. delibera, volta per volta, il numero dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b. elegge i membri del Consiglio Direttivo;
 - c. elegge il componente dell'Organo di Controllo e determina il relativo compenso;
 - d. approva il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - e. approva il bilancio sociale predisposto dal Consiglio Direttivo al superamento dei limiti di legge o per autonoma volontà della Associazione;
 - f. approva l'eventuale regolamento sul funzionamento dell'Assemblea;
 - g. decide sui ricorsi proposti dagli aspiranti associati ai sensi dell'Art. 6 c. 4;
 - h. decide sui ricorsi proposti dagli associati esclusi ai sensi dell'Art. 7 c. 5;
 - i. discute e decide su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
- 5) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno,

- per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
- 6) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione, sulla nomina dei liquidatori e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.
- 7) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo o da altro membro designato dall'Assemblea.
- 8) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da consegnare anche a mano, via e mail, via posta certificata, mediante affissione in bacheca nei locali dalla associazione o pubblicazione sul sito internet associativo, almeno dieci giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione.
- 9) L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza o la rappresentanza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima convocazione, è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
- 10) L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza o la rappresentanza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno due quinti degli associati.
- 11) Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.
- 12) Le deliberazioni riguardanti le modifiche dello statuto sono validamente assunte quando siano approvate dai tre quarti dei presenti.
- 13) Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo sono validamente assunte quando siano approvate dai tre quarti degli associati.
- 14) I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta e sottoscritti dal Presidente, o da chi ha presieduto l'adunanza, e dal soggetto verbalizzante vengono conservati nel Libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Art.12 - Il Consiglio Direttivo

- 1) L'associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove membri, eletti dalla Assemblea previa determinazione del loro numero.
- 2) I membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra gli associati nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2382 del codice civile.
- 3) Tra i membri del Consiglio Direttivo è necessario che siano presenti comprovate e riconosciute competenze giuridico-amministrative, sociali e pedagogiche.
- 4) Almeno due membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra gli Associati Docenti, su proposta del Collegio degli Insegnanti. Nel caso in cui tra gli Associati Docenti non vi siano disponibilità tutti i membri del Consiglio Direttivo saranno scelti tra gli Associati Ordinari.
- 5) I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.
- 6) Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per la elezione dei sostituti che restano in carica fino alla scadenza dell'organo. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla elezione di un nuovo Consiglio.
- 7) Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, con esclusione di quelli attribuiti dalla legge o dal presente statuto ad altri organi sociali, tra i quali:
 - a. eleggere il Presidente ed il Vice Presidente.
 - b. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c. redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
 - d. predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, documentando il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, eventualmente svolte;
 - e. predisporre il bilancio sociale, al superamento dei limiti di legge o per autonoma volontà dell'Associazione, da sottoporre alla approvazione della Associazione;
 - f. determinare la quota associativa annuale;

- g. definire le attività secondarie e strumentali che si intendono svolgere;
- h. deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- deliberare sulla decadenza e l'esclusione degli associati.
- 8) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente se nominato e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.
- 9) Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta.
- 10) La riunione del Consiglio Direttivo può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi mediante collegamento audio/video, a condizione che sia consentito:
 - a. al Presidente di accertare la identità e la legittimazione dei consiglieri intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni:
 - b. ai consiglieri di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - c. al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi.
- 11) Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
- 12) Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri al Presidente, al Vicepresidente e ai consiglieri, fissandone i limiti nell'atto di delega.
- 13) I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo sono redatti a cura di un Consigliere presente e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza. I verbali vengono conservati agli atti nel Libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art.13 - Il Presidente e il Vice Presidente

- 1) Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e durano in carica tre anni.
- 2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
- 3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- 4) In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni spettano al Vice-Presidente.

Art. 14 - Il Collegio degli Insegnanti

- Il Collegio degli Insegnanti è composto da tutti i docenti in servizio nelle scuole Steiner-Waldorf di ogni ordine e grado promosse e gestite dall'Associazione.
- 2) Nel rispetto del diritto ad apprendere, della libertà di scelta educativa delle famiglie, della libertà di insegnamento e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, nonché delle norme generali dell'ordinamento in materia di istruzione e formazione, il Collegio esercita la direzione didattica e pedagogica delle Scuole promosse e gestite dalla Associazione, nel quadro degli indirizzi dettati dalla pedagogia Steiner-Waldorf.
- 3) Il Collegio degli Insegnanti, in occasione del rinnovo degli organi sociali, propone all' Assemblea gli Associati Docenti per la elezione del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 12 comma 4.
- 4) Il Collegio degli Insegnanti tiene periodiche riunioni di informazione e confronto sia con il Consiglio Direttivo, sia con i genitori delle Scuole promosse e gestite dall'Associazione.

Art. 15 - Organo di controllo

- 1) La vigilanza contabile ed amministrativa dell'Associazione è esercitata da un Organo di Controllo monocratico eletto dall'Assemblea e scelto tra gli iscritti nell'apposito registro dei revisori legali dei conti tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- 2) Si applica l'articolo 2399 del Codice Civile sulle cause di ineleggibilità e decadenza dell'Organo di Controllo.
- 3) L'Organo di Controllo vigila sulla osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- 4) L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avendo particolare riguardo al rispetto delle disposizioni vigenti relative alle attività di interesse generale, a quelle secondarie e strumentali e di raccolta fondi, svolte dall' Associazione.
- 5) L'Organo di controllo attesta che il bilancio sociale, se approvato dalla Associazione, è stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del dlgs n. 117/2017.
- 6) L'Organo di Controllo può partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo.

- 7) L'Organo di Controllo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
- 8) All'Organo di Controllo può essere riconosciuto un compenso, nella misura stabilita dalla Assemblea in sede di nomina.
- 9) All'Organo di Controllo può essere affidata anche la revisione legale dei conti.

Art. 16 - Libri sociali

- 1) L'Associazione deve obbligatoriamente tenere:
 - a. il libro degli Associati;
 - b. il libro delle riunioni e delle deliberazioni della Assemblea;
 - c. il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo, quest'ultimo tenuto a cura dell'organo medesimo;
 - d. il registro dei volontari.
- 2) Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza da presentare in forma scritta al Presidente della Associazione.
- 3) L'istanza deve contenere l'indicazione del libro sociale per il quale si richiede l'accesso e, laddove possibile, l'indicazione dei documenti che si intendono visionare.
- 4) Entro venti (20) giorni dal ricevimento dell'istanza, il Presidente comunica al soggetto interessato la data e le modalità dell'accesso.
- 5) L'associato interessato può anche richiedere copia dei documenti da esaminare.

Art. 17 - Scioglimento

1) In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo verrà devoluto, acquisito il parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nel rispetto di quanto previsto dalle norme in vigore, ad altro ente del terzo settore indicato dall' Assemblea.

Art.18 - Norma Finale

1) Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile, al codice del terzo settore e alle altre norme di legge vigenti in materia di enti del terzo settore.

F.to: Catellani Graziella

" : Umberto Tosi Notaio

COPIA AUTENTICA ALL'ORIGINALE FIRMATO A NORMA DI LEGGE, CHE SI RILASCIA

SAN PIETRO IN CASALE,

